



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOLO02/TXORLA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con atto Consiliare n. 8 del 24.02.2000
(C. R. Co. n. 1055/2000 del 6-6-2000)



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 Competenze

1. Tutte le funzioni di Polizia Mortuaria, previste nel presente Regolamento, sono esercitate dal Responsabile del Servizio.
2. Il Responsabile del Servizio provvede alle funzioni di polizia mortuaria, in attuazione del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti in materia, per il tramite del personale e degli Uffici comunali e/o delle ditte concessionarie o appaltatrici dei servizi particolari.
3. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono svolti attraverso una delle forme di gestione individuate dall'art. 22 della Legge 8.6.1990, n. 142.

ART. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde civilmente e penalmente secondo le norme di legge.



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOLO002/TXDRLA

ART. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili e specificati come segue:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme incidentate,
 - d) l'inumazione in campo comune;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) il feretro ed i servizi per le salme delle persone riconosciute indigenti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa.

2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle relative tariffe, che saranno determinate ed aggiornate con atti deliberativi di Consiglio Comunale.

ART. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10 Settembre 1990.

2. Sono, inoltre, tenuti visibili al pubblico l'orario di apertura e chiusura, l'elenco dei campi e delle singole fosse soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno, o in quello successivo, l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo, l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza e di revoca della concessione.

ART. 6

Dichiarazione di morte - Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi.

1. Per quanto riguarda la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, gli accertamenti necroscopici, il rinvenimento di ossa, resti mortali, parti di cadaveri, l'autorizzazione alla sepoltura, si rinvia alle norme contenute nel R.D. 9.7.1939, n. 1238, art. 138 e successivi, ed alle norme contenute nel Capo I del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR 10.9.1990, n. 285.

ART. 7

Disponibilità dei cadaveri

1. Non è consentito, al di fuori dei casi previsti dalla Legge, asportare dal Cimitero cadaveri, ossa o altri resti umani.



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

2. I riscontri diagnostici, il prelievo di parti di cadavere, il rilascio di cadaveri a scopo di studio e le autopsie sono disciplinate dalle norme di legge generali e da quelle contenute nei Capitoli V, VI, VII e VIII del DPR 285/90.

ART. 8

Periodo di osservazione

1. Si rinvia alla normativa di cui al Capo II del DPR 10.9.1990, n. 285.
2. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita rilevabili con opportuna assistenza e sorveglianza anche con l'impiego di idonei mezzi elettromeccanici di avviso.
3. Per i deceduti in seguito a malattia infettiva o diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale adotta le misure cautelative necessarie.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, ai sensi dell'art. 15 del DPR 285/90.

ART. 9

Locali di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero, o presso Ospedali, o Istituti sanitari, o, in particolare, edificio rispondente allo scopo per ubicazione o requisiti igienici.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio, ovvero dalla pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona incidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

CAPO II FERETRI

ART. 10

Disposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12.



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma: madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere depresso nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Responsabile dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 11

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico, all'uopo incaricato, vigila e controlla che siano state osservate le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro..
3. In ogni caso la chiusura è eseguita dopo il rilascio del permesso di seppellimento.

ART. 12

Caratteristiche dei Feretri

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi, di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) Per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità;
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a mm. 25 (mm. 20 se il cofano è destinato ad inumazione);
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

b) Per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 10.9.1990, n. 285 ed alla Circolare 24.6.1993, n. 24 del Ministero della Sanità;

c) Per trasferimenti da Comune a Comune, con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 10.9.1990, n. 285 ed alla Circolare 24.6.1993, n. 24 del Ministero della Sanità. Nel caso di salma destinata all'inumazione è preferibile che la cassa metallica contenga quella di legno;

d) Per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km:

- è sufficiente il feretro di legno di cui alla lettera a) se la salma è destinata ad essere inumata o cremata;

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se la salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Responsabile dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

4. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della Ditta costruttrice.

5. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.

ART. 13

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata piastrina metallica recante impressi in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel Cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO III TRASPORTI FUNEBRI

ART. 14

Privativa ed esercizio del servizio dei Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa, ai sensi dell'art. 1 del T.U. 25.10.1925, n. 2578.
2. Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
3. Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto fisso di privativa, ai sensi dell'art. 19/3 del DPR 10.9.1990, n. 285, nella misura del 10% di quella stabilita per i trasporti di ultima categoria, quando la salma, per opera di terzi autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato, oppure da altro Comune o Stato, senza l'impiego del servizio proprio comunale.
4. La privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di cui all'art. 7 del DPR 285/90.
5. La privativa è limitata alla fornitura della sola autofunebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere.
6. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme, rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione del diritto fisso di privativa.
7. Il Comune provvede ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, mediante servizio in concessione a Ditte private.

ART. 15

Trasporti gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono in unica categoria a pagamento, secondo la tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

2. Sono gratuiti e a carico del Comune per le salme di persone che siano riconosciute indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari; lo stato di indigenza è accertato e dichiarato dal Responsabile del Servizio.
3. La gratuità comprende il trasporto della salma dal luogo del decesso al campo di inumazione, il feretro e gli oneri relativi ai diritti di Stato Civile, sanitari, cimiteriali e per il disbrigo delle pratiche funerarie.

ART. 16

Caratteristiche dei trasporti

1. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. Dove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
4. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'Ufficio Comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
5. Il Responsabile dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente all'Amministrazione e propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ART. 17

Orari e Modalità

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità, i percorsi dei trasporti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito sono fissati dall'Amministrazione Comunale.



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

2. L'Ufficio Comunale fisserà l'ora dei funerali dandone avviso in tempo congruo al custode del Cimitero ed al Responsabile del servizio trasporti.
3. Il carro per il trasporto funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del funerale almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro ed i documenti al personale incaricato presso il Cimitero.
5. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

ART. 18

Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
2. In particolari circostanze, il Responsabile del Servizio, sentito il Responsabile dei servizi di Igiene Pubblica della ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata.

ART. 19

Caratteristiche dei carri funebri

1. Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, è eseguito in carro chiuso, rivestito internamente da lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
2. Detti carri devono essere riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della ASL o altro medico suo delegato, il quale ne controlla, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.
3. Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

ART. 20

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autotizzato dal Responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. All'Ordinanza è successivamente allegato il nulla osta del Responsabile dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.
4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 12, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con ordinanza dal Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso.
7. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato sia in partenza che in arrivo con il medesimo carro funebre e da terzi autorizzati ai sensi dell'art. 14, comma II, se la sosta nel luogo del rito funebre non si prolunghi oltre il necessario, e dietro pagamento del diritto fisso.
8. Quando la sosta si prolunghi oltre il necessario, il trasporto al o dal luogo di onoranze, all'interno del Comune avviene con il servizio Comunale.

ART. 21

Trasporti in luogo diverso dal Cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio con ordinanza a seguito di domanda degli interessati.



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

ART. 22

Trasporti all'estero e dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29 del DPR 285/90.

ART. 23

Trasporti di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Responsabile del Servizio si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del DPR 285/90, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme né all'impiego di doppio feretro o di vettura funebre.
3. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri derivanti dalla cremazione devono essere raccolte in apposita urna cineraria con indicato all'esterno nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, debitamente sigillata e di dimensioni tali da poter essere accolta nei colombari.

ART. 24

Rimessa e sosta delle autofunebri

1. La rimessa del carro funebre deve essere ubicata in località individuata con provvedimento del Sindaco.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente Responsabile dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'Ufficio.

TITOLO II SERVIZI NEL CIMITERO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

ART. 25 Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 10.9.1990, n. 285.
2. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del Cimitero spetta all'Ente Locale.
3. Alla manutenzione del Cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con personale comunale.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al Cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del DPR 10.9.1990, n. 285.
6. Il Responsabile dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Responsabile del Servizio i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 26 Reparti speciali nel Cimitero

1. Nell'interno del Cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Gli arti anatomici, di norma vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, ovvero sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

ART. 27 Ammissione nel Cimitero

1. Nel Cimitero devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
 - c) I nati in Appignano o che hanno avuto la residenza almeno per



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOLO002/TXORLA

un anno;

- d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel Cimitero;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del DPR 285/90;
- f) i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate;
- g) i cadaveri di persone anziane precedentemente residenti nel Comune e che abbiano dovuto trasferire la loro residenza in seguito al ricovero presso case di cura di altri Comuni.

CAPO III

COSTRUZIONE CIMITERI - PIANI CIMITERIALI DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

ART. 28

Disposizioni generali

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività.
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10.9.1990, n. 285.
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.
5. I progetti di ampliamento e di costruzione dei Cimiteri devono essere redatti in conformità alle norme di cui al Capo X del D.P.R. n. 285/1990 ed a quanto disposto dalla Circolare n. 24 del 24.6.1993 del Ministero della Sanità.

ART. 29

Piano Cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta il piano regolatore cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.
2. Il piano, di cui al primo comma, è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi della ASL.
3. Nella elaborazione del piano il Responsabile del Servizio di polizia mortuaria dovrà tener conto:



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le rotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e tumulazione, di colombari, in rapporto anche alla durata della concessione;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel Cimitero a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione ed ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumantale, nonché dei monumenti funebri di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste nel Cimitero deve risultare in una planimetria in scala 1 a 500, comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale, depositata presso l'Ufficio competente.
 5. La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano state apportate modifiche o ampliamenti.
 8. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 30 Inumazione

1. Nei campi comuni di inumazione ogni fossa è contraddistinta da un cippo, portante un numero progressivo, costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Il Comune fornisce un cordolo delimitante la sepoltura, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici.



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

4. Per quanto attiene alle modalità di inumazione saranno applicate le norme di cui agli artt. 71, 72, 73, 74 e 75 del D.P.R. 285/90.

USANZE FUNEBRI IN REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

1. Nel caso di aree cimiteriali destinate a sepoltura dei cadaveri di professanti un culto diverso da quello cattolico, il tempo ordinario di inumazione è di dieci anni.
2. Laddove siano richiesti periodi superiori occorre concedere, in via onerosa per i richiedenti, l'area per una durata non superiore a 99 anni rinnovabili.
3. Per le professioni religiose, che lo prevedano espressamente, è consentita la inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'impiego della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

ART. 31

Ornamenti e segni funerari

1. Sulle sepolture nei campi comuni può essere autorizzata, in sostituzione del cippo regolamentare, la installazione di croci, lapidi, lampade, fregi, ritratti ed altri manufatti.
2. I disegni delle lapidi, eventuali fregi, ornamenti ed iscrizioni, devono essere sottoposti all'approvazione dell'Ufficio Comunale responsabile del Cimitero, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati di volta in volta, in relazione alle esigenze di uniformità nel Cimitero ed all'ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.
3. Le iscrizioni nelle lapidi saranno limitate come al successivo art. 32.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede d'ufficio alla rimozione di manufatti, previa diffida ai sensi del successivo art. 47.

ART. 32

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinirarie in opere murarie - loculi o colombari - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono soggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo V del presente Regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/90 e quanto prescritto dal punto 13 della Circolare 24.6.1993, n. 24 del Ministero della Sanità.
4. Le iscrizioni nelle lastre di chiusura saranno limitate ai dati anagrafici, con eventuale dedica di poche parole ed alla fotografia del solo defunto.
5. Sarà consentita la asportazione, da parte dei marmisti e previa autorizzazione, delle lastre di chiusura dei loculi, per la durata massima di 5 (cinque) giorni, allo scopo di eseguire le iscrizioni od interventi autorizzati.

ART. 33

Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che li rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che hanno avuto in concessione l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 24 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.
La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti ed il cui originale va conservato presso l'Ufficio Comunale.
4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, il Responsabile del Servizio provvederà d'Ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, servendosi del deposito cauzionale di cui



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

sopra, provvederà all'estumulazione del feretro ed al suo collocamento in campo ad inumazione comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario o di urne cinerarie.
7. Il deposito provvisorio viene concesso nelle tombe comunali, o in loculi disponibili di quinta fila o superiori.
8. Il deposito provvisorio è consentito anche in loculi o tombe concessi a privati, a condizione che il concessionario produca apposita dichiarazione dalla quale risulti la volontà di consentire il deposito provvisorio della salma di persona estranea e senza alcun fine di lucro o speculazione. Per la durata e le condizioni del deposito, con esclusione del canone, si applicano le norme di cui ai precedenti commi.

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 34 Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie vengono regolate con ordinanza del Responsabile del Servizio e non sono soggette ad alcuna autorizzazione. L'inizio delle operazioni di esumazione verrà preventivamente comunicato al Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL.
3. Nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:
 - permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.
4. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto esumato.
5. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno con l'esclusione dei mesi di Luglio e Agosto.



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

6. E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
7. Per i resti mortali da reinumare è consentito aggiungere direttamente sui resti mortali stessi e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purchè tali sostanze non siano tossiche o nocive, nè inquinanti il suolo o la falda idrica.
8. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:
 - cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

ART. 35

Avvisi di scadenza per le esumazioni ordinarie

1. In occasione della commemorazione dei defunti è pubblicato all'Albo cimiteriale l'elenco dei campi ed eventualmente di singole fosse, per le quali è attribuite l'esumazione ordinaria.
2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ART. 36

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cinerario o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 285/90.
3. Le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria sono eseguite, alla presenza del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o suo delegato e del custode. Le altre sono eseguite previo nulla osta del responsabile suddetto ed alla presenza del custode.
4. Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

ART. 37

Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
2. Ogni anno il Responsabile dell'Ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo, che verrà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
3. Se le salme risultano non in condizioni di completa mineralizzazione esse sono avviate per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

TRATTAMENTI CONSENTITI ALL'ESTUMULAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, sussistono diverse possibilità:
 - a) estumulazione effettuata dopo 20 anni dalla tumulazione: il resto mortale deve essere inumato, dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione, anche con sostituzione delle casse originarie con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'eventuale addizione delle sostanze biodegradanti;
 - b) estumulazione effettuata prima di 20 anni dalla tumulazione: il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato al punto a) che precede, fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in dieci anni, per effetto dell'obbligo di cui all'art. 86/3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 285/90.
2. E', altresì, consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'ASL, che sovrintende alle operazioni cimiteriali, constata che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio".
3. E' consentito aggiungere al resto mortale particolari sostanze favorevoli la scheletrizzazione, come già specificato al punto a).

ART. 38

Estumulazioni straordinarie



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOLO02/TXORLA

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, la estumulazione di salme destinate ad essere trasportate in altra sede, a condizione che, aperto il tumulo, il Responsabile del Servizio Igiene Pubblica della ASL o suo delegato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può egualmente consentire il trasferimento, impartendo le prescrizioni di cui al comma 3 dell'art. 12.

ART. 39

Raccolta resti mortali

1. Le ossa e i resti mortali raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie sono depositate nell'ossario comune.
2. Coloro che intendono provvedere alla loro sistemazione in colombari o sepolture private dovranno rivolgere domanda al Sindaco prima dell'inizio delle operazioni e corrispondere i relativi diritti previsti.

ART. 40

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si rinvenivano oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritti possono richiederne la consegna con apposita istanza da presentare al responsabile del servizio di custodia in ogni caso prima che siano eseguite le operazioni.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti previa registrazione.
3. In mancanza di richiesta, gli oggetti preziosi o i ricordi personali che fossero rinvenuti seguono i resti, se questi vengono conservati in colombaro o tomba di famiglia.
3. Se i resti vengono conservati in ossario comune e non vengono richiesti, o, se richiesti, non vengono ritirati, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
5. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni od alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOLO02/TXORLA

averne titolo passivo in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o, altrimenti, alienarli.

6. Le croci, le lapidi e i copritomba potranno essere ceduti gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
7. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o in altro luogo idoneo.

CAPO V CREMAZIONI

ART. 41 Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
2. La cremazione è autorizzata dal Sindaco nei casi e con le modalità di cui all'art. 79, 1° comma, del DPR 285/90.
3. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'estero l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte.
4. A richiesta degli interessati ed in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
4. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazioni per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10.9.1990, n. 285, che comprovi di essere Associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel Cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

CAPO VI POLIZIA DEL CIMITERO

ART. 42 Orario di apertura del Cimitero

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGDLO002/TXORLA

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 43

Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi. Per motivi di salute o di età il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale può concedere il permesso di visitare le sepolture dei familiari a mezzo dei veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o comunque in contrasto con la natura del luogo;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
 - e) ai minori di anni dieci quando non siano accompagnati da adulti.
3. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare è vietato:

- a) fumare, consumare cibi, correre e tenere contegno chiassoso;
- b) introdurre biciclette, armi, animali, ceste e involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
- c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti e lapidi;
- d) calpestare o danneggiare le aiuole, spazi verdi, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- e) fotografare o filmare cortei funebri, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio e l'assenso dei familiari interessati;
- f) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- g) assistere da vicino alle esumazioni ed estumulazioni di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto;
- h) fare offerta di servizi, oggetti ed in genere attività pubblicitaria e commerciale.



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

2. Tali divieti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente antistante il Cimitero.
3. In genere è vietato ogni altro comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo.
4. Chiunque tenesse, nell'interno del Cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 44

Riti funebri

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'Ufficio.

ART. 45

Attività di rivendita dei fiori

1. Il Piano Regolatore del Cimitero prevede le aree da cedere in concessione a privati, che svolgono o possono svolgere attività commerciale di fiori.
2. Gli stessi potranno realizzare, a propria cura e spese, delle strutture provvisorie, previa la prescritta autorizzazione di Legge, e consone con il decoro dell'ambiente.

ART. 46

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositati.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale disporrà il ritiro o la rimozione di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, fiori ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi o che col tempo siano divenuti indecorosi o siano avvizziti, e provvederà per la loro distruzione.

ART. 47

Materiali ornamentali

1. Dal Cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il provvedimento d'ufficio verrà adottato, previa diffida diretta agli interessati, perchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 48 Accesso al Cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione.
3. Per le variazioni di carattere ornamentale, per le semplici riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla o a restaurarla, per la apposizione e sistemazione delle lastre di chiusura, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Cimiteriale.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'artt. 43 in quanto compatibili.

ART. 49 Progetti per costruzioni

1. I singoli progetti di costruzione di tombe di famiglia devono essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai Capi XIV e XV del DPR 10.9.1990, n. 285.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXDRLA

4. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

ART. 50

Rivestimento marmoreo e finiture

1. I progetti di rivestimento e finitura delle tombe di famiglia costruite dal Comune sono approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale su conforme parere dell'Ufficio competente.

ART. 51

Responsabilità e Deposito Cauzionale

1. I concessionari delle aree e delle tombe di famiglia sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. L'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori, di cui agli artt. 49 e 50, è subordinata al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

ART. 52

Cautele nello svolgimento dei lavori

1. Nella costruzione o finitura di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio.
4. In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
5. I veicoli adibiti a trasporto di materiale non potranno sostare all'interno del Cimitero oltre il tempo strettamente necessario alle opere che compiono.
6. E' vietato attivare nel Cimitero laboratorio di sgrossamento dei materiali.
7. per i giorni festivi il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e ripulito in modo adeguato.

ART. 53

Vigilanza



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOLO02/TXORLA

1. L'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati.
2. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
3. L'Ufficio Tecnico Comunale può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o constatazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla Legge.
4. Il medesimo accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere e propone all'Ufficio competente il rimborso del deposito cauzionale.
5. Il controllo è demandato al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, così pure il rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti articoli e la determinazione del deposito cauzionale.

ART. 54

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal competente Ufficio Cimiteriale.
2. E' vietato introdurre materiali e lavorare il pomeriggio del sabato e dei giorni festivi, nonché nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio.
3. E', altresì, vietato introdurre materiali ed effettuare lavori nel periodo di commemorazione dei Defunti dal 27 Ottobre al 5 Novembre.

ART. 55

Imprese Pompe Funebri

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - Svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le Parrocchie ed Enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.
2. Le imprese debbono essere munite della prescritta licenza e della autorizzazione commerciale per la vendita di feretri e di altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di idonea rimessa, rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10.9.1990, n. 285.
3. E' fatto divieto alle imprese:



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli Uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato.

TITOLO IV CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE

ART. 56 Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od Enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere, altresì, concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o Enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purchè tali campi siano dotati di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali (loculi e colombari);
 - b) sepolture per famiglie o collettività.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di inumazione o di tumulazione, le disposizioni generali stabilite dal DPR 285/90, rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.
7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOLO002/TXORLA

8. Il diritto d'uso non può essere ceduto e trasmesso a terzi; tutto ciò che è posto su una sepoltura è fuori commercio.
9. La concessione non può essere fatta a persone, famiglie o Enti, che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.

ART. 57

Atto di concessione

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente le clausole e le condizioni della concessione pro tempore; le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione; gli obblighi ed oneri cui si assoggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ART. 58

Durata delle concessioni

1. La durata della concessione è fissata:
 - a) in 70 anni per le aree destinate alle sepolture per famiglie o collettività e per le sepolture per famiglie e collettività costruite dal Comune;
 - b) in 50 anni per i loculi, colombari.
2. A richiesta degli interessati, da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza, può essere consentito il rinnovo, per una sola volta, fino ad un massimo di 40 anni per le sepolture di cui alla lettera a) e fino ad un massimo di 30 anni per le sepolture di cui alla lettera b) e dietro il pagamento del relativo canone di concessione.
3. La decorrenza del termine è stabilita dalla data della concessione.

ART. 59

Concessioni temporanee individuali

1. La sepoltura individuale privata in loculi è concessa in presenza della salma.
2. I loculi verranno assegnati seguendo l'ordine di numerazione progressiva, procedendo da sinistra verso destra dalla fila prescelta disponibile nel reparto in attività e fino ad esaurimento del reparto stesso, osservando come criterio di priorità l'ordine di presentazione delle domande.
3. La Giunta Municipale, con proprio atto, può stabilire criteri e modalità per la concessione di loculi a viventi o per la traslazione di salme all'interno del Cimitero.



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOLO02/TXORLA

4. La sepoltura individuale privata in colombari è concessa solo in presenza di resti mortali o ceneri.
5. Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione e non può essere trasferito a terzi.

ART. 60

Concessioni temporanee collettive

1. La concessione di aree o manufatti ad uso di sepoltura per famiglie o collettività è data in ogni tempo secondo le disponibilità ed in base ai criteri prestabiliti dalla Giunta Municipale.
2. Un'unica sepoltura collettiva può essere concessa per una o più famiglie, con individuazione dei posti a ciascuna spettante; i rispettivi fondatori o richiedenti assumono nei confronti del Comune, ciascuno per sé e per la propria famiglia, la qualità di concessionario.
3. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.
4. La famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta; collaterali, affini, fino al 4° grado.
5. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione viene implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
6. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della Legge 4.1.1968, n. 15, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
7. Per l'applicazione dell'art. 93, II comma, del DPR 285/90:
 - I casi di "convivenza" verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al precedente comma.
 - La condizione di particolare benemeranza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata, ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15, dal fondatore del sepolcro, depositata presso il Servizio di Polizia Mortuaria, almeno tre anni prima del



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOLO02/TXORLA

decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura, che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto dell'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.
Ogni atto contrario è nullo di diritto.
10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ART. 61

Ammissione nelle sepolture collettive

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone ovunque decedute, o già altrove sepolte di persone appartenenti alla famiglia, le quali non abbiano manifestato l'intenzione contraria al loro seppellimento nella sepoltura medesima o, nei confronti delle quali, il concessionario non abbia stabilito, nell'atto di concessione, la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Il concessionario o il rappresentante dei concessionari deve, di volta in volta, presentare domanda per il seppellimento, dalla quale risulti che il defunto ha diritto ad essere tumulato nella tomba di cui trattasi.
3. Se il concessionario è un Ente o una Comunità, sono ammessi nelle sepolture i rispettivi membri, ai sensi del relativo statuto; l'Ente o Comunità deve presentare di volta in volta un'apposita dichiarazione ed una richiesta di tumulazione.
4. Nessun atto inerente al seppellimento è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.
5. Il richiedente deve provare il suo diritto e rimuovere l'opposizione.
6. Le eventuali controversie tra titolari di una tomba, vanno risolte direttamente dai medesimi davanti all'autorità competente, restando estraneo il Comune ad ogni questione inerente ai rapporti intercorrenti tra detti concessionari.



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOLO02/TXORLA

7. Salvo dichiarazione preventiva e nominativa, da indicarsi nell'atto di concessione, il diritto al seppellimento tra gli stessi titolari della concessione è dato dall'ordine di premerienza.
8. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

ART. 62

Divisione e subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura di famiglia o di parte di essa, i discendenti legittimi sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore dei successori e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'Ufficio esclusivamente nei confronti delle persone aventi titolo, che assumono la qualità di concessionari.
3. Uno o più concessionari succeduti al fondatore possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per i propri aventi causa del diritto di sepoltura.
4. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti degli aventi titolo residuali.
5. I concessionari succeduti al fondatore possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
6. Nei casi di cui ai precedenti ultimi due commi, la richiesta deve essere formulata sotto forma di dichiarazione con sottoscrizione autenticata, ai sensi dell'art. 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15 dei concessionari aventi diritto.
7. In difetto di designazione di un rappresentante di una concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione.
8. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta dell'aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
9. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 60, abbiano titolo per assumere la qualità di



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

concessionari o che non sia stato notificato al Comune che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

10. Nel caso di famiglia estinta, decorsi dieci anni, dall'ultima sepoltura se ad inumazione, o venti anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 63

Costruzione dell'opera

1. La concessione temporanea collettiva impegna il concessionario alla presentazione del progetto entro e non oltre sei mesi, da approvarsi secondo le modalità di cui agli artt. 49 e 50, ed alla esecuzione delle opere relative entro il tempo massimo di 24 mesi dalla concessione, pena la decadenza.
2. Per motivi da valutare dal competente Ufficio Tecnico Comunale, può essere accordata, sul termine di esecuzione, una proroga di un anno, previa giustificata richiesta dell'interessato.

ART. 64

Doveri in ordine alla manutenzione

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere per tutto il tempo della concessione alla solida e decorosa conservazione della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amm.ne ritenesse indispensabili od opportune sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi il Responsabile del Servizio potrà disporre la rimozione delle opere pericolanti, indecorose e la sospensione della tumulazione delle salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti.
3. Permanendo lo stato di abbandono o di incuria il Responsabile del Servizio provvederà alla dichiarazione di decadenza previa diffida a provvedere entro trenta giorni, secondo la procedura prevista dall'art. 68.

ART. 65

Estinzione della concessione

1. La concessione si estingue per scadenza del termine, per rinuncia, per decadenza, per revoca.
2. Con l'estinzione della concessione, il Comune rientra nella piena disponibilità della sepoltura individuale o collettiva.

ART. 66

Rinuncia a concessione di sepoltura individuale



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

1. Il Comune ha la facoltà di accettare, salvo i casi di decadenza, la rinuncia a concessione di sepoltura individuale quando la sepoltura non è stata occupata o, se occupata, la salma venga trasferita in altra sede o per cremazione, ovvero in altra sepoltura dello stesso cimitero nei casi previsti dal presente Regolamento.
2. Nel caso di mancata occupazione o di cremazione, spetta agli interessati il rimborso di una somma pari ad un centesimo della tariffa vigente commisurata ad un anno o frazione superiore a sei mesi, per ogni anno di residua durata della concessione, calcolata dalla data di concessione.
3. Per le concessioni perpetue il rimborso è calcolato in misura pari ad un terzo della tariffa in vigore per le analoghe concessioni cinquantennali.
4. Negli altri casi non spetta alcun rimborso.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 67

Rinuncia a concessione di aree per sepolture collettive

1. Il Comune ha la facoltà di accettare, salvo i casi di decadenza, la rinuncia a concessione di aree o sepolture collettive, quando:
 - a) il concessionario non abbia iniziato o intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari a 1/140 della tariffa vigente o di quella determinata in relazione al numero dei posti disponibili alla tariffa in vigore per analoghe concessioni individuali (loculi o colombari) cinquantennali recenti; la tariffa è commisurata ad un anno o frazione superiore a 6 mesi per ogni anno di residua durata;
3. Per le concessioni perpetue il rimborso della somma è pari ad un terzo del valore della tomba determinato su valutazione di congruità da parte dell'U.T.C. e da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. In caso di disaccordo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 68



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 30 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla costruzione delle opere entro i termini fissati dall'art. 61;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 64;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d), e), f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale ed a quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. Pronunciata la decadenza della concessione, a norma dei precedenti commi, il Sindaco disporrà la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
5. Dopo di chè l'Ente disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 69 Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del DPR 10.9.1990, n. 285, la concessione può essere revocata quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. In tali casi verrà concessa agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 70 o 50 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOLO002/TXORLA

nell'ambito dello stesso Cimitero, rimanendo a carico del Comune le spese per il trasferimento.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amm.ne dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.
4. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

TITOLO V PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 70 Organico

1. Nell'ambito della Pianta Organica dell'Ente vengono individuate le figure e gli addetti al Servizio cimiteriale.

ART. 71 Compiti dell'Ispettore cimiteriale

1. L'Assistente tecnico cimiteriale cura la manutenzione del Cimitero e dei servizi che in esso si svolgono.
2. Rilascia le autorizzazioni ed i permessi previsti dal Regolamento che non siano di competenza del Sindaco; controlla e vigila l'esecuzione delle opere, ai sensi degli artt. 31 e 53; provvede alla redazione di preventivi e perizie per le opere di manutenzione ordinaria e per la provvista di materiali e mezzi; segnala all'Ufficio competente la necessità di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria; cura la tenuta della mappa o registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari; predispone gli elenchi previsti dal presente Regolamento e cura la tenuta dello scadenziario delle concessioni; stabilisce gli orari di servizio ed i turni del personale; sostituisce il custode quando questi è assente; è Responsabile del buon andamento del Cimitero e, quindi, svolge ogni altra mansione necessaria.

ART. 72 Compiti del Custode Capo Necroforo

1. Il custode cura gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento in ordine alla verifica, chiusura e ricevimento dei feretri; cura la tenuta dei registri di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 285/1990, secondo le modalità ivi previste, dello schedario ed anagrafe dei defunti e coadiuva l'Assistente tecnico cimiteriale nella tenuta dello scadenziario delle concessioni e del registro delle sepolture; regola l'apertura al pubblico del



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

Cimitero secondo gli orari stabiliti, conservando le chiavi dei cancelli; sorveglia che siano rispettate da parte dei visitatori le norme ed i divieti stabiliti dal presente Regolamento; presenza e provvede alle operazioni di inumazione e tumulazione; provvede alla sorveglianza dei cadaveri in osservazione e nella camera mortuaria; cura l'apposizione dei cippi regolamentari e dei cordoli di delimitazione sulle fosse di inumazione; dispone e provvede alla regolare pulizia dei locali, reparti e scagioni del Cimitero; svolge i compiti attinenti al servizio di necroforo; sostituisce l'Assistente tecnico cimiteriale nei periodi di sua assenza.

ART. 73

Compiti degli operatori cimiteriali

1. I necrofori autisti e seppellitori svolgono i seguenti compiti: effettuano le inumazioni, esumazioni ordinarie e straordinarie, traslazioni di salma, riduzione di resti mortali, tumulazioni, estumulazioni, ecc.; si recano sul luogo indicato per le operazioni mortuarie urgenti ordinate dall'autorità; attendono alla pulizia dei locali del Cimitero, mantenendo curate le siepi ed i prati e tagliando le erbe; curano la manutenzione delle cose ed attrezzi avuti in dotazione; conducono le autovetture funebri ed assolvono agli adempimenti inerenti al prelievo ed al trasporto dei feretri; svolgono anche le funzioni di necroforo, nonché tutte quelle incombenze che vengono loro richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del Cimitero e sostituiscono, all'occorrenza, il custode necroforo.

ART. 74

Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

1. Il personale del cimitero è tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero medesimo.
2. E' altresì tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consona alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del Cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia durante l'orario di lavoro, che al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte;



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOLO02/TXORLA

- c) segnalare al pubblico nominativi di imprese che svolgano attività inerente ai cimiteri;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente l'attività cimiteriale, sia all'interno che al di fuori dello stesso ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi, dei divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale stesso è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 75 Assegnazione sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

- 1. Il Sindaco può disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
- 2. Per le medesime finalità l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel Cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "Cittadini Benemeriti".

ART. 76 Registro sepolture

- 1. Presso l'Ufficio Comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.
- 2. Tale registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Comune.
- 3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero, che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia comunale.

4. Sulla mappa o nel registro viene annotata per ogni sepoltura in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
5. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo cui si riferisce la concessione;
 - f) la tipologia e la durata della concessione;
 - g) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 77

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali.

ART. 78

Schedario dei defunti

1. Lo schedario dei defunti ha il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 76, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

ART. 79

Scadenziario delle concessioni

1. Lo scadenziario delle concessioni mantiene aggiornate le relative posizioni al fine di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

2. Il Responsabile dell'Ufficio predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II

NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 80

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Il Consiglio Comunale stabilirà tempi e modalità per il riconoscimento di chi possa vantare la titolarità del diritto d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente e per la individuazione dei rappresentanti delle concessioni.
3. Verranno, altresì, determinate le modalità per la verifica dello stato di fruibilità delle concessioni pregresse, anche in relazione a quanto disposto dalla precedente regolamentazione per il Civico Cimitero e dall'art. 62, ultimo comma, del presente Regolamento.

ART. 81

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, tombe, loculi, colombari) o l'apposizione di lapidi, croci, copritomba, tombe, edicole, monumenti, ecc., si intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non si sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 82

Dirigente Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria

1. Spetta al dipendente Responsabile dell'Ufficio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

ART. 83 Tariffe

1. Le tariffe ed i diritti inerenti i servizi cimiteriali sono determinati annualmente con delibera del Consiglio Comunale, tenuto conto dei costi dei servizi stessi.
2. In mancanza, le tariffe vigenti saranno aggiornate in base alle variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita.

ART. 84 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e le pubblicazioni di rito.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedenti.

ART. 85 Sanzioni

1. Per l'applicazione delle sanzioni conseguenti le violazioni del presente Regolamento, si rinvia all'art. 107 del DPR 285/1990 ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOLO002/TXORLA

I N D I C E

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 01 - Oggetto
- Art. 02 - Competenze
- Art. 03 - Responsabilità
- Art. 04 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 05 - Atti a disposizione del pubblico
- Art. 06 - Dichiarazione di morte - Denuncia della causa di morte ed accertamento dei decessi
- Art. 07 - Disponibilità dei cadaveri
- Art. 08 - Periodo di osservazione
- Art. 09 - Locali di osservazione ed obitori

CAPO II

FERETRI

- Art. 10 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 11 - Verifica e chiusura feretri
- Art. 12 - Caratteristiche dei feretri
- Art. 13 - Piastrina di riconoscimento

CAPO III

TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 14 - Privativa ed esercizio del servizio dei trasporti funebri
- Art. 15 - Trasporti gratuiti ed a pagamento
- Art. 16 - Caratteristiche dei trasporti
- Art. 17 - Orari e modalità
- Art. 18 - Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 19 - Caratteristiche dei carri funebri
- Art. 20 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 21 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 22 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 23 - Trasporto di ceneri e resti
- Art. 24 - Rimessa e sosta delle autofunebri

TITOLO II

SERVIZI NEL CIMITERO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 25 - Vigilanza
- Art. 26 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 27 - Ammissione nel cimitero



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOLO002/TXDRLA

CAPO II

COSTRUZIONI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

- Art. 28 - Disposizioni generali
- Art. 29 - Piano cimiteriale

CAPO III

INUMAZIONI E TUMULAZIONI

- Art. 30 - Inumazione
- Art. 31 - Ornamenti e segni funebri
- Art. 32 - Tumulazione
- Art. 33 - Deposito provvisorio

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 34 - Esumazioni ordinarie
- Art. 35 - Avvisi di scadenza per le esumazioni ordinarie
- Art. 36 - Esumazione straordinaria
- Art. 37 - Estumulazioni ordinarie
- Art. 38 - Estumulazioni straordinarie
- Art. 39 - Raccolta resti mortali
- Art. 40 - Oggetti da recuperare

CAPO V

CREMAZIONI

- Art. 41 - Crematorio

CAPO VI

POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 42 - Orario di apertura del Cimitero
- Art. 43 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 44 - Riti funebri
- Art. 45 - Attività di rivendita dei fiori
- Art. 46 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 47 - Materiali ornamentali

TITOLO III

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 48 - Accesso al Cimitero
- Art. 49 - Progetti per costruzioni
- Art. 50 - Rivestimento marmoreo e finiture
- Art. 51 - Responsabilità e deposito cauzionale
- Art. 52 - Cautele nello svolgimento dei lavori



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOL002/TXORLA

- Art. 53 - Vigilanza
- Art. 54 - Orario di lavoro
- Art. 55 - Imprese Pompe Funebri

TITOLO IV CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE

- Art. 56 - Sepolture private
- Art. 57 - Atto di concessione
- Art. 58 - Durata delle concessioni
- Art. 59 - Concessioni temporanee individuali
- Art. 60 - Concessioni temporanee collettive
- Art. 61 - Ammissione nelle sepolture collettive
- Art. 62 - Divisioni e subentri
- Art. 63 - Costruzione dell'opera
- Art. 64 - Doveri in ordine alla manutenzione
- Art. 65 - Estinzione della concessione
- Art. 66 - Rinuncia a concessione di sepoltura individuale
- Art. 67 - Rinuncia a concessione di aree per sepolture collettive
- Art. 68 - Decadenza della concessione
- Art. 69 - Revoca

TITOLO V PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

- Art. 70 - Organico
- Art. 71 - Compiti dell'ispettore cimiteriale
- Art. 72 - Compiti del custode capo necroforo
- Art. 73 - Compiti degli operatori cimiteriali
- Art. 74 - Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 75 - Assegnazione sepoltura ai cittadini illustri e benemeriti
- Art. 76 - Registro sepolture
- Art. 77 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 78 - Schedario dei defunti
- Art. 79 - Scadenario delle concessioni

CAPO II NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 80 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
- Art. 81 - Cautele
- Art. 82 - Dirigente Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria



COMUNE DI APPIGNANO

PROVINCIA DI MACERATA

REGOLO02/TXORLA

- Art. 83 - Tariffe
- Art. 84 - Entrata in vigore
- Art. 85 - Sanzioni